

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 DICEMBRE 2013

(proposta dalla G.C. 29 ottobre 2013)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRÒ Gioacchino	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GRECO LUCCHINA Paolo	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	GRIMALDI Marco	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LA GANGA Giuseppe	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LEVI Marta	VENTURA Giovanni
CENTILLO Maria Lucia	LIARDO Enzo	VIALE Silvio
CERVETTI Barbara Ingrid		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 27 presenti, nonché gli Assessori: GALLO Stefano - LO RUSSO Stefano - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri AMBROGIO Paola - BERTHIER Ferdinando - CARBONERO Roberto - COPPOLA Michele - CURTO Michele - D'AMICO Angelo - LEVI-MONTALCINI Piera - MAGLIANO Silvio - MARRONE Maurizio - MORETTI Gabriele - NOMIS Fosca - SBRIGLIO Giuseppe - TROIANO Dario - TRONZANO Andrea.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI.

Proposta dell'Assessore Lo Russo, comprensiva dell'emendamento approvato nella seduta del 18 dicembre 2013 ore 10,00 e degli emendamenti approvati nella seduta del 18 dicembre 2013 alle ore 18,00.

L'articolo 34, comma 26, Decreto Legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che "al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del Decreto del Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125."

Il decreto del Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983 soprarichiamato individuava l'illuminazione votiva tra i servizi pubblici a domanda individuale, ossia quelli:

- per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
- gestiti direttamente dall'ente locale, le cui attività siano poste in essere non per obbligo istituzionale, e che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- che non presentano carattere produttivo.

L'inquadramento dell'illuminazione votiva tra i servizi pubblici a domanda individuale subì una modifica ad opera dell'articolo 2, comma 4, Decreto Ministeriale 1 luglio 2002, il quale successivamente, fu abrogato dall'articolo 4, Decreto Ministeriale 16 maggio 2006, che dispose il ripristino dell'originaria formulazione.

Il servizio di illuminazione votiva ha suscitato in questi anni un ampio dibattito, evidenziando l'oscillazione del servizio in parola tra quelli aventi natura economico-produttiva, e quindi, da assoggettare alle regole della concorrenza e quelli, invece, per contro, non aventi rilievo economico-industriale e quindi irrilevanti dal punto di vista della concorrenza, gestiti per lo più in economia, anche per i contenuti economici modesti degli stessi, dagli enti locali.

L'articolo 34, comma 26, della Legge n. 221/2012 giunge quale "riconoscimento" normativo della natura economico-produttiva del servizio di illuminazione votiva, la quale deve risultare affidata all'esterno a mezzo di procedura ad evidenza pubblica. In questo senso, l'articolo 34 richiama l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Tale ultima modifica legislativa ha quindi di fatto sottratto l'affidamento a terzi del servizio di illuminazione votiva dalla disciplina dei servizi pubblici, imponendo agli enti titolari di individuare l'affidatario tramite la procedura ad evidenza pubblica della concessione di servizio. Le attività afferenti il servizio di illuminazione votiva oggi costituiscono per il legislatore in via "preferenziale", ai fini della disciplina che ne regola l'affidamento, servizi, ed il terzo affidatario

deve essere individuato secondo la disciplina dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006. Con la concessione, si trasferisce al concessionario l'alea della gestione economica e quindi del rischio di impresa dell'attività affidata, a differenza dell'appalto in cui l'alea rimane in capo al committente.

In buona sostanza, dal 21 dicembre 2012 non è più ammesso l'affidamento in house del servizio di illuminazione votiva, ma può essere oggetto di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica perché richiede che il concessionario impegni capitali, mezzi, personale da destinare ad un'attività economicamente rilevante, in quanto suscettibile, almeno potenzialmente, di generare un utile di gestione e quindi di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.

Ora, la Città di Torino aveva affidato alla Edil Lumina, ora Zanetti S.r.l., l'installazione e l'esercizio del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini con convenzione stipulata il 3 gennaio 1980, per la durata di anni 29. Il Consiglio Comunale, con deliberazione 18 maggio 1979 (mecc. 7902736/14), aveva infatti approvato lo schema di convenzione, prevedendo con adeguata motivazione che l'affidamento del servizio avvenisse con trattativa privata, previa gara esplorativa, in considerazione delle caratteristiche del servizio e della necessità di una sollecita risoluzione. Nella successiva deliberazione 30 luglio 1979 (mecc. 7905087/14), la Giunta aveva poi dato atto che alla gara avevano partecipato 7 ditte operanti nel settore, e che l'offerta più congrua era stata quella della Edil Lumina.

Successivamente, prima della scadenza originariamente prevista contrattualmente, per risolvere stragiudizialmente una controversia instaurata da Zanetti che aveva impugnato innanzi al TAR la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 gennaio 2007 (mecc. 2006 09187/040) esecutiva dal 5 febbraio 2007, per la parte inerente l'affidamento diretto ad AFC Torino S.p.A. del servizio di illuminazione elettrica votiva dei cimiteri cittadini, con deliberazione della Giunta Comunale del 30 gennaio 2009 (mecc. 2009 00329/101) esecutiva dal 14 febbraio 2009 è stata deliberata in via transattiva la proroga della convenzione per ulteriori cinque anni e quindi fino al 31 gennaio 2014, alle medesime condizioni e secondo le modalità già in atto.

La Città di Torino intende quindi mettere a gara il servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini, la cui gestione è di prossima scadenza, con le modalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Si applicheranno le norme del codice dei contratti richiamate espressamente dal bando di gara e quelle che costituiscono estrinsecazioni essenziali dei principi di diritto dell'Unione Europea applicabili alle concessioni.

In particolare, la concessione avrà ad oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe, cappelle, loculi, ossari e tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nei cimiteri del Comune di Torino MONUMENTALE - PARCO - ABBADIA - SASSI - CAVORETTO (il numero delle lampade attive alla data del 3 ottobre 2013 è pari a 72.074) per la durata di anni dieci. La durata decennale tiene conto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione, in considerazione del fatto che al precedente gestore è riconosciuto, a carico del concessionario subentrante, un indennizzo pari al valore residuo non ammortizzato

degli investimenti effettuati, il cui importo è indicato per relationem nell'allegato di pertinenza dello schema di contratto di servizio (allegato 1). Il gestore subentrante, entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di corrispondere alla Città tale indennizzo; a garanzia di tale obbligo, egli è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria per l'intero ammontare del citato indennizzo, a beneficio della Città.

La concessione si intende estesa anche ai futuri eventuali ampliamenti dei cimiteri, fatta salva la facoltà del Comune di espletare una nuova gara per l'ampliamento della concessione laddove ciò sia maggiormente vantaggioso per l'Ente o ricorrano presupposti di legge.

L'attività avrà per oggetto la gestione e la manutenzione delle lampade votive, nonché la relativa installazione ed accensione, a favore di chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe comunali.

La concessionaria dovrà inoltre realizzare gli impianti di illuminazione votiva delle tombe nelle nuove zone dei cimiteri comunali per effetto dei loro futuri ampliamenti, coordinandosi a tal fine con il soggetto gestore dei servizi cimiteriali cittadini AFC Torino S.p.A.. Saranno a carico del concessionario i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, egli se ne assumerà ogni e qualsiasi onere, ivi compresi quelli che si rendano necessari a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterco, sollevando, inoltre, il Comune e AFC Torino S.p.A., da qualsiasi responsabilità da cui possa derivare azione legale da parte di terzi in relazione ai lavori di cui sopra.

Per l'espletamento del servizio di illuminazione votiva al soggetto concessionario spetterà l'introito delle tariffe corrisposte dagli utenti del servizio da riscuotere anticipatamente, determinate in:

	Euro
<u>Contributi di allacciamento</u>	Escluso IVA
A cappella	50,50
A loculo	14,50
A celletta	9,50
<u>Abbonamento annuale</u>	16,00

suscettibili di adeguamento ISTAT annuale, previa approvazione della Giunta Comunale, a partire dal 2016.

Dal proprio canto il soggetto concessionario potrà autonomamente attivare tariffe promozionali.

Limitatamente all'anno 2014, il precedente gestore del servizio di illuminazione votiva, società Zanetti S.r.l., provvederà a corrispondere al gestore subentrante, proporzionalmente ed in base alla data di effettivo subentro del nuovo gestore, entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, le somme percepite nel corso dell'anno 2013 per gli abbonamenti e le tariffe di illuminazione votiva corrisposte dagli utenti del servizio e da imputare alla gestione afferente l'anno 2014.

Le tariffe stabilite da questo provvedimento entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015.

La gara si svolgerà mediante procedura aperta ed aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così valutata:

**PARTE ECONOMICA** fino ad un massimo di 60 punti

- Per il maggior corrispettivo di concessione, espresso in termini percentuali da riconoscere al Comune a titolo di compartecipazione sui canoni di abbonamento riscossi in ciascun anno, con il limite che tale offerta non potrà essere inferiore al 30% del valore di ciascuno dei canoni suddetti, calcolati sulla base dei dati sugli abbonamenti così come messi a gara. Pertanto ad oggi il limite minimo di offerta è pari ad Euro 345.955,00 IVA esclusa. Il canone offerto in sede di gara ed aggiudicato sarà oggetto di adeguamento annuale in considerazione del numero di abbonamenti contabilizzati al momento del versamento a consuntivo.

**PARTE TECNICA** fino ad un massimo di 40 punti

- Per il miglior progetto tecnico esplicativo delle modalità tecniche ed organizzative con cui si intende gestire il servizio.

La "relazione progettuale" di cui all'offerta tecnica dovrà contenere, in particolare:

- le modalità tecniche ed organizzative di erogazione del servizio;
- i tempi di intervento rispetto alle richieste degli utenti;
- la composizione del personale impiegato nel servizio, distinto per qualifica e mansione;
- le attrezzature ed i materiali impiegati per lo svolgimento del servizio;
- l'eventuale impiego di personale delle cooperative sociali, specificando il numero di addetti, la qualifica ed il servizio nel quale viene impiegato;
- riferimento alla istituzione e localizzazione dell'ufficio, alle sue dotazioni, alle modalità operative con cui intende gestirlo.

Il canone dovrà essere versato, dietro invio da parte del Comune di regolare fattura, alla Tesoreria comunale in unica soluzione da pagarsi in via anticipata entro il 30 aprile di ogni anno.

Per il primo anno, il versamento pro quota dovrà avvenire entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione del contratto.

Sarà posto a base di gara il servizio come risulta dallo schema di contratto di servizio allegato al presente provvedimento (allegato 1).

La stazione appaltante si riserva la facoltà, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere, di sospendere e/o non concludere il procedimento di gara o di non pervenire all'aggiudicazione, nonché quella di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea, secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e conveniente.

Il capitolato prevedrà anche una clausola sociale di salvaguardia, che contempra l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i

lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente concessionario. Nel Disciplinare di gara sarà previsto a tal fine che gli operatori dichiarino - in sede di offerta - di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari; di siffatta clausola sociale dovrà essere, inoltre, dato riscontro nello schema di contratto.

Il soggetto concessionario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, dovrà presentare alla Città un deposito cauzionale - per l'intera durata contrattuale - a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10 per cento del prezzo complessivo di aggiudicazione riferito all'intera durata del contratto, in ogni caso idonea a garantire ogni anno di vigenza del presente contratto per tutta la sua durata ed avente scadenza decorsi 180 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. In caso di fidejussione annuale o di durata minore a quella contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata senza soluzione di continuità fino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del contratto e la decadenza dell'affidamento.

Con riguardo alla possibilità dei soggetti affidatari in house di un servizio pubblico locale di partecipare alla procedura di gara per la concessione del servizio in oggetto, essa risulta ammissibile alla luce dell'interpretazione dell'evoluzione della normativa nazionale come peraltro è ben evidente nel Parere n. 42 del 27 marzo 2013 dell'AVCP, che si cita per estratto.

"Dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del ... richiamato articolo 4 Decreto Legge n. 138/2011 discende la scomparsa dal mondo giuridico non solo della deroga al divieto di partecipazione delle imprese direttamente affidatarie per le società quotate in borsa, ma dello stesso divieto siccome contestualmente introdotto dalla norma. Alla presente fattispecie non si attaglia, inoltre, l'articolo 13 del Decreto Legge n. 223/2006 ("Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"), secondo cui "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale". Tale norma è stata infatti sottoposta ad una interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza, nel senso che "Poiché l'art. 13, comma 1 del D.L. n. 223/2006 ha carattere eccezionale, dovendo essere interpretato in stretta aderenza al suo dato letterale e senza possibilità alcuna di applicazione oltre i casi in esso previsti, si deve ritenere che la detta

disposizione vada applicata esclusivamente alle società costituite o partecipate dalle amministrazioni locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, non implicando anche la sua applicazione al settore dei servizi pubblici locali" (cfr. C. Stato, Sez. V, n. 4346 del 07-07-2009). ... Trascorrendo sul versante della disciplina comunitaria, la cui portata applicativa si è riespansa per effetto del referendum abrogativo dell'art. 23 bis citato, come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 24/2011), nemmeno si rinviene un espresso e generalizzato divieto di partecipazione per le imprese che hanno conseguito affidamenti diretti, non potendosi riscontrarlo, come si assume dall'istante, negli artt. 14 e 106 del T.F.U.E. (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), avuto riguardo al loro esatto tenore. .... la norma, nel delineare una linea di compromesso tra i privilegi propri di un mercato regolato e la tendenziale soggezione di tutte le imprese al regime concorrenziale, non formula un vero e proprio divieto di partecipazione alle pubbliche gare a carico delle imprese che abbiano affidamenti in corso assegnati senza gara. Di tale divieto nemmeno vi è traccia negli artt. 26 e ss. del Trattato, nell'ambito cioè del Titolo I, dedicato al Mercato Interno. Va da sé che la lettura delle norme di diritto comunitario che approdasse ad un risultato ermeneutico dagli effetti ostativi alla partecipazione delle imprese affidatarie dirette risulterebbe in contrasto con l'esigenza di assicurare la massima concorrenzialità, esigenza alla quale nemmeno è indifferente la norma comunitaria. Di ciò ha mostrato consapevolezza la Suprema Corte, che, allargando lo sguardo all'intero orizzonte ordinamentale, sia interno che comunitario, ha di recente osservato che: "la partecipazione dell'Amministrazione aggiudicatrice al capitale della società concorrente non determina, di per sé, alcuna violazione di norme o di principi giuridici né dell'ordinamento nazionale né dell'ordinamento comunitario ed anzi, in contrasto con i principi di detti ordinamenti, si porrebbe una discriminazione di dette società nell'accesso al concorso. Quanto all'ordinamento nazionale rilevano in tal senso, in particolare, il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost. ed il principio di libertà d'impresa, indifferenziatamente riconosciuto, ex art. 41 Cost., comma 3, sia con riguardo all'attività economica pubblica sia a riguardo di attività economica privata. Quanto all'ordinamento comunitario, rilevano la previsione dell'art. 86 del Trattato CE, ora art. 106 T.F.U.E., (che, vietando il mantenimento nei confronti delle imprese pubbliche di misure contrarie alle norme del Trattato, salvo quelle strettamente necessarie all'adempimento delle specifiche funzioni di interesse generale di cui siano investite, presuppone, per ogni altro aspetto, una piena parificazione tra imprese pubbliche e private) nonché il principio di neutralità rispetto alla partecipazione dei pubblici poteri all'esercizio di imprese, sancito dall'art. 295 Trattato CE (ora art. 345 T.F.D.E.), in forza del quale "i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri" e non stabiliscono, quindi, alcuna forma di penalizzazione della proprietà pubblica rispetto a quella privata. ... D'altro canto, la stessa problematica comunitaria relativa ai limiti della prassi della "in house providing" (pure evocata dalla sentenza impugnata) rivela, specularmente, la legittimità dell'ammissione a procedimento di evidenza pubblica di società partecipata dall'ente aggiudicatario (cfr. C.G. 11.1.2005, in causa C-26/03, Stadt Halle, 13.10.2005 in causa C-458/03, Parking Brixen S.p.A. e

18.11.1999, in C-197/98). Non diversamente, deve condividersi la giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. 6, 3499/08, sez. 5 6325/04), laddove ha affermato che, in merito all'ammissione a gare d'appalto, la circostanza che una delle imprese concorrenti è partecipata dalla stessa amministrazione appaltante è, di per sé, irrilevante, giacché non è contemplata da alcuna norma come elemento ostativo alla partecipazione ad una pubblica gara d'appalto indetta dall'ente titolare della partecipazione; e che a diversa conclusione non può pervenirsi in applicazione dei principi costituzionali d'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché dei principi generali di concorrenzialità, poiché le garanzie offerte dalla procedura dell'evidenza pubblica sono idonee ad escludere che la partecipazione alla società da parte dell'ente pubblico che bandisce la gara configuri, di per se stessa, fattore distorsivo della concorrenza ed offrire alla società partecipata un illegittimo vantaggio a scapito delle altre imprese".

A tale recente parere, si aggiunga la sentenza che pur essendo solo di TAR (TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 23/9/2013 n. 780), evidenzia che "in base alla giurisprudenza comunitaria i soggetti che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, e quindi anche i soggetti in house, possono certamente partecipare alle gare, come del resto possono partecipare in qualità di imprenditori gli stessi enti pubblici (v. C.Giust. Sez. IV 23 dicembre 2009 C-305/08, Conisma, punto 40; C.Giust. Sez. VI 7 dicembre 2000 C-94/99, Arge, punti 28-32). Una parziale traduzione nel diritto interno dei principi comunitari è stata effettuata dall'articolo 34 commi 20 e 21 del Decreto Legge 179/2012. La prima norma (comma 20) stabilisce che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici (qualsiasi modalità: gara, in house, società mista, partenariato) deve essere motivata per dimostrarne la conformità al diritto comunitario. La seconda norma (comma 21) prevede una verifica sugli affidamenti in essere e l'adeguamento degli stessi ai principi comunitari entro il termine del 31 dicembre 2013, a pena di decadenza. Dal confronto tra i principi comunitari e la (ancora frammentaria) normativa interna, si possono desumere le seguenti indicazioni: (a) l'affidamento in house nel rispetto dello schema comunitario è sempre legittimo; (b) anche la partecipazione alle gare da parte di soggetti in house è legittima, come pure lo svolgimento di attività a favore di terzi, ma espone al rischio di fuoriuscire dallo schema comunitario (se la parte più importante dell'attività non è più svolta con gli enti che detengono il controllo)".

Ai partecipanti sarà comunque richiesto il possesso dei requisiti generali previsti dal Codice dei Contratti pubblici; saranno quindi esclusi dalla partecipazione i soggetti che ricadono nelle fattispecie previste dall'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Oltre a ciò saranno richiesti requisiti specifici di capacità economico-finanziaria, quali fatturato relativo ai servizi di illuminazione votiva e/o Cimiteriali realizzato dall'impresa negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando non inferiore all'importo posto a base di gara, nonché requisiti di capacità tecnica e professionale, quali l'aver gestito ininterrottamente per almeno tre anni, il servizio di illuminazione votiva o servizi cimiteriali per conto di P.A., in comuni di dimensioni anagrafiche non inferiori a 100.000 abitanti e con un numero di cimiteri non inferiore a 3 (tre).

Relativamente alla disponibilità degli impianti di proprietà della Città, così come dettagliati nel documento tecnico allegato al contratto di servizio, essi sono concessi in uso per la durata dell'affidamento.

Sono concessi in uso gratuito due locali di proprietà della Città nel Cimitero Monumentale ed uno nel Cimitero Parco da adibire ad uffici per il ricevimento del pubblico e due aree, una al cimitero Monumentale ed una al Cimitero Parco ad uso magazzino, come evidenziati nelle piante che saranno allegate al contratto di servizio; dette aree dovranno essere attrezzate con idonee strutture precarie a cura e spese del concessionario.

Sono carico del soggetto concessionario le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni oggetti della concessione, nonché dei relativi immobili. Costituiscono altresì onere del concessionario le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili. Il concessionario dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, all'avviamento delle pratiche per la voltura a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano i singoli impianti nei vari cimiteri cittadini nonché delle pratiche per la voltura a proprio carico delle eventuali altre utenze, in alternative le spese per utenze non separabili da quelle del gestore AFC saranno poste a carico del concessionario proporzionalmente agli spazi occupati dallo stesso.

In ogni caso è vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Il Soggetto concessionario potrà procedere, previo assenso del concedente, a subaffidare, nel limite del 30% dell'importo a base di gara, parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia, dichiarandolo in sede di gara. Il concessionario rimane, in ogni caso, unico responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.

Con riguardo al ruolo delle associazioni dei consumatori, esse saranno coinvolte in una fase successiva, - "in sede di stipula del contratto di servizio" recita l'articolo 2 comma 461 Legge Finanziaria per il 2008 -, volta a garantire i diritti degli utenti al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi predisposta d'intesa con le associazioni medesime.

In ogni caso la concessione attualmente in essere sarà prorogata per il tempo strettamente necessario ad espletare la procedura di gara.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;  
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri cittadini per la durata di anni dieci, con le modalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La durata decennale tiene conto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione, in considerazione del fatto che al precedente gestore è riconosciuto, a carico del concessionario subentrante, un indennizzo pari al valore residuo non ammortizzato degli investimenti effettuati, il cui importo è indicato per relationem nell'allegato di pertinenza dello schema di contratto di servizio. Il gestore subentrante, entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di corrispondere alla Città tale indennizzo; a garanzia di tale obbligo, egli è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria per l'intero ammontare del citato indennizzo, a beneficio della Città.

Si applicheranno le norme del codice dei contratti richiamate espressamente dal bando di gara e quelle che costituiscono estrinsecazioni essenziali dei principi di diritto dell'Unione Europea applicabili alle concessioni.

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., così valutata:

**PARTE ECONOMICA**                      fino a un massimo di 60 punti

- Per il maggior corrispettivo di concessione, espresso in termini percentuali da riconoscere al Comune a titolo di compartecipazione sui canoni di abbonamento riscossi in ciascun anno, con il limite che tale offerta non potrà essere inferiore al 30% del valore di ciascuno dei canoni suddetti, calcolati sulla base dei dati sugli abbonamenti così come messi a gara. Pertanto ad oggi il limite minimo di offerta è pari ad Euro 345.955,00 IVA esclusa.

Il canone offerto in sede di gara ed aggiudicato sarà oggetto di adeguamento annuale in considerazione del numero di abbonamenti contabilizzati al momento del versamento annuale.

**PARTE TECNICA**                      fino ad un massimo di 40 punti

- Per il miglior progetto tecnico esplicativo delle modalità tecniche ed organizzative con cui si intende gestire il servizio.

La "relazione progettuale" di cui all'offerta tecnica dovrà contenere, in particolare:

- le modalità tecniche ed organizzative di erogazione del servizio;
- i tempi di intervento rispetto alle richieste degli utenti;
- la composizione del personale impiegato nel servizio, distinto per qualifica e

mansione;

- le attrezzature ed i materiali impiegati per lo svolgimento del servizio;
- l'eventuale impiego di personale delle cooperative sociali, specificando il numero di addetti, la qualifica ed il servizio nel quale viene impiegato;
- riferimento alla istituzione e localizzazione dell'ufficio, alle sue dotazioni, alle modalità operative con cui intende gestirlo.

Il valore della concessione è pari ad Euro 3.459.550,00 IVA esclusa.

Per l'espletamento del servizio di illuminazione votiva al soggetto concessionario spetterà l'introito delle tariffe corrisposte dagli utenti del servizio da incassare anticipatamente, determinate in

	Euro
<u>Contributi di allacciamento</u>	Escluso IVA
A cappella	50,50
A loculo	14,50
A celletta	9,50
 <u>Abbonamento annuale</u>	 16,00

suscettibili di adeguamento ISTAT annuale, previa approvazione della Giunta Comunale, a partire dal 2016.

Limitatamente all'anno 2014, il precedente gestore del servizio di illuminazione votiva, società Zanetti S.r.l., provvederà a corrispondere al gestore subentrante, proporzionalmente ed in base alla data di effettivo subentro del nuovo gestore, entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, le somme percepite nel corso dell'anno 2013 per gli abbonamenti e le tariffe di illuminazione votiva corrisposte dagli utenti del servizio e da imputare alla gestione afferente l'anno 2014.

Le tariffe stabilite da questo provvedimento entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015.

Il canone dovrà essere versato, dietro invio da parte del Comune di regolare fattura, alla Tesoreria comunale in unica soluzione da pagarsi in via anticipata entro il 30 aprile di ogni anno.

Per il primo anno, il versamento pro quota dovrà avvenire entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione del contratto.

Relativamente alla disponibilità degli impianti di proprietà della Città, così come dettagliati nel documento tecnico allegato al contratto di servizio (allegato A), essi sono concessi in uso per la durata dell'affidamento.

Sono concessi in uso gratuito due locali di proprietà della Città uno nel Cimitero Monumentale ed uno nel Cimitero Parco da adibire ad uffici per il ricevimento del pubblico e due aree, una al cimitero Monumentale ed una al Cimitero Parco ad uso magazzino, come evidenziati nelle piante allegate al contratto di servizio; dette aree dovranno essere attrezzate con idonee strutture precarie a cura e spese del concessionario.

Sono a carico del soggetto concessionario le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni oggetti della concessione, nonché dei relativi immobili. Costituiscono altresì onere del concessionario le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili. Il concessionario dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, all'avviamento delle pratiche per la voltura a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano i singoli impianti nei vari cimiteri cittadini nonché delle pratiche per la voltura a proprio carico delle eventuali altre utenze, in alternative le spese per utenze non separabili da quelle del gestore AFC saranno poste a carico del concessionario proporzionalmente agli spazi occupati dallo stesso.

In ogni caso è vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Il Soggetto concessionario potrà procedere, previo assenso del concedente, a subaffidare, nel limite del 30% dell'importo a base di gara, parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia, dichiarandolo in sede di gara. Il concessionario rimane, in ogni caso, unico responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere, di sospendere e/o non concludere il procedimento di gara o di non pervenire all'aggiudicazione, nonché quella di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea, secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e conveniente.

Il capitolato prevedrà anche una clausola sociale, che contempli l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente concessionario. Nel Disciplinare di gara sarà previsto a tal fine che gli operatori dichiarino - in sede di offerta - di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari; di siffatta clausola sociale dovrà essere, inoltre, dato riscontro nello schema di contratto;

- 2) di approvare le seguenti linee di indirizzo per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica relativa al possesso dei requisiti generali previsti dal Codice dei Contratti pubblici; escludendo dalla partecipazione i soggetti che ricadono nelle fattispecie previste dall'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, considerando invece ammissibile, per le considerazioni espresse in narrativa, la partecipazione dei soggetti titolari di affidamento diretto, nonché di richiedere requisiti specifici di capacità economico-finanziaria, quali fatturato relativo ai servizi di illuminazione votiva e/o Cimiteriali realizzato dall'impresa, indicare il fatturato realizzato negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando non inferiore all'importo posto a base di gara, nonché requisiti di capacità tecnica e

professionale, quali l'avere gestito ininterrottamente per almeno tre anni, il servizio di illuminazione votiva o servizi cimiteriali per conto di P.A., in comuni di dimensioni anagrafiche non inferiori a 100.000 abitanti e con un numero di cimiteri non inferiore a 3 (tre);

- 3) di approvare la procedura di affidamento del servizio nel rispetto della procedura ad evidenza pubblica effettuata secondo le linee di indirizzo di cui ai precedenti punti 1 e 2.
- 4) di approvare lo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi con la possibilità di apportare ogni altra integrazione e/o specificazione derivante da quanto assunto dal soggetto aggiudicatario della concessione in sede di offerta tecnica, fermo restando al di fuori di tale ipotesi la possibilità di apportare allo stesso modifiche non sostanziali al testo;
- 5) di dare mandato alla Giunta Comunale di prorogare l'attuale concessione in capo a Zanetti S.r.l. nelle more della conclusione della procedura;
- 6) di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti la realizzazione della procedura di cui al precedente punto 1);
- 7) di autorizzare, fermo restando gli indirizzi approvati dal presente provvedimento, i competenti uffici a predisporre la documentazione di gara con tutte le modificazioni che si rendessero tecnicamente necessarie, tenuto conto del criterio generale di riferimento costituito dal servizio attuale e dai documenti ad esso connessi;
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA,  
AI SERVIZI CIMITERIALI  
E AI RAPPORTI  
CON IL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA P.O. CON DELEGA  
F.to Bove

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
F.to Tornoni

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella seduta del 18 dicembre 2013 ore 10,00 e degli emendamenti approvati nella seduta del 18 dicembre 2013 alle ore 18,00.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Greco Lucchina Paolo

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 22

VOTANTI 22

**FAVOREVOLI 22:**

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

---

E' allegato al presente provvedimento il seguente:  
allegato 1

---

In originale firmato:

**IL SEGRETARIO**  
Penasso

**IL PRESIDENTE**  
Levi

---